

Segreteria Generale

Prot. 3756/2020

Roma, 06 novembre 2020

Ai Comitati Territoriali della FIN

a mezzo mail

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – Chiarimenti utilizzo spogliatoi

Gentilissimi,

come è noto, l'art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto che *“ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”*.

Tale disposizione ha creato dubbi interpretativi in relazione alla lettura combinata con le disposizioni contenute nella successiva lettera f) del medesimo articolo 1, comma 9, del DPCM in commento laddove viene previsto che *“l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli(...)”*.

In particolare, si è posto il dubbio se il predetto divieto all'utilizzo degli spogliatoi debba trovare applicazione anche in riferimento alle attività descritte dal citato art. 1, comma 9, lettera e).

A parere della scrivente, la ratio della disposizione in commento appare chiara nel voler limitare il divieto di utilizzo degli spogliatoi per le sole attività motoria svolte all'aperto, mentre per le attività indicate nel citato art. 1, comma 9, lettera e) continuano a **trovare applicazione i protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.**

Del resto -ad contrariis- non avrebbe senso autorizzare lo svolgimento di talune attività all'interno di impianti sportivi ma vietare al tempo stesso l'utilizzo dei relativi spogliatoi; in ogni caso, qualora questa fosse stata l'intenzione il legislatore, quest'ultimo lo avrebbe chiaramente indicato così come precisato in relazione alle attività motorie svolta all'aperto presso impianti sportivi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

